



# COMUNE DI ILBONO

Provincia dell'Ogliastra

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 8 REG.</b> <b>DATA 28.04.2016</b>	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2016 - CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI 2016 IN VIGORE NEL 2015.
--	---

L'anno, **DUEMILASEDICI** addì **VENTOTTO**, del mese di **APRILE** alle ore **18,30 e seguenti** Solita sala delle Adunanze del Comune suddetto;

Alla I convocazione in sessione **URGENTE**, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
PIRODDI	ANDREA - SINDACO	X	
SIGNORELLI	SPARTACO	X	
STOCHINO	AGNESE	X	
CANNAS	GIUSEPPE	X	
LAI	CARLA	X	
LAI	GIORGIO	X	
LAI	SALVATORE		X
BIDOTTI	SANDRO		X
CERINA	ROCCO		X
NOTO	ANNA LINA	X	
STOCHINO	FLAVIO	X	
MURRU	GIAMPIETRO	X	
SATTA	LINDA	X	

**TOTALE Presenti: 10**

**TOTALE Assenti: 3**

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede Piroddi Andrea nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Balloi Natalina nella sua qualità di Segretario Comunale
- La seduta è PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, remettendo che, sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art.49 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE

il Responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la **regolarità tecnica**

il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la **regolarità contabile**

**PREMESSO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 01/03/2016, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016 è differito al 30 aprile 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 2016);

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), come modificato da: **Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1**, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2016 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2015, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione normativa di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il grado in linea retta solo se previsto dal regolamento;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola in quanto comune montano;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

**CONSIDERATO** quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2015, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2015 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2015;

**CONSIDERATO** tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2016 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione:

- delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;
- dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come modificato dalla legge del 28/12/2015 n° 205, prevede che Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**CONSIDERATO** che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 fu prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul

carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011 e che per il 2016;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013, come modificato dalla legge 28/12/2015 n° 205, prevede che "... per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 ..... Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento...";

**CONSIDERATO** peraltro che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli mentre vi saranno soggetti i fabbricati rurali ed i fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, nonostante questi ultimi siano soggetti ad esenzione IMU in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, "...Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo...";

**CONSIDERATO** che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che possono tener conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Servizi di polizia locale	€ 105.950,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)</li> <li>• Cura del verde pubblico, Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio</li> <li>• Servizio di protezione civile</li> </ul>	€ 46.072.,89
Illuminazione pubblica	€ 48.980,60
Servizio anagrafe	€ 36.540,00
<b>TOTALE</b>	€ 237.543,49

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666), come modificata dalla legge 28/12/2015 n° 205, delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare, come da previsione regolamentare, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che possono tener conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**CONSIDERATO** che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

**CONSIDERATO** che, con deliberazione del consiglio Comunale n° 7 del 28/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Ufficio Tecnico;

**VISTE** le previsioni normative contenute nel Regolamento della TARI per l'anno 2016 approvato con deliberazione del C.C. n° 5 del 28/04/2016;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**VISTO** il sottoindicato schema delle tariffe TARI 2016;

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze di legge del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

**RITENUTO** opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento (salvo diversa disposizione normativa successiva):

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TARI</b>	Saldo	In base all'art. 28 del regolamento TARI od in base a quanto previsto nella determinazione di approvazione del ruolo.

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione del consiglio Comunale n. 5 del 28/04/2016;

**RICHIAMATO** l'art. 22 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

**CONSTATATO**, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

**VISTA** la PEC dell'ufficio tributi indirizzata al Responsabile Servizio Economico Finanziario, di invio delle tre proposte tariffarie TARI 2016 (simulazione 2016/1, del simulazione 2016/2 e simulazione 2016/3) elaborate sulla base dei costi inseriti nella proposta di piano finanziario avanzata dall'ufficio tecnico;

**CHE** il Responsabile del Servizio Economico Finanziario in data 26/04/2016 ha optato per la proposta tariffaria denominata "Simulazione 2016 / 2" contenente, rispetto alle altre due proposte, le tariffe più agevolate per le utenze non domestiche;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio Economico Finanziario;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal responsabile del Servizio Economico Finanziario.

Il Sindaco dopo la presentazione della proposta invita alla votazione, con n. 5 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Murru, Satta, Stochino Flavio, Noto e Lai Carla).

### DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

#### **Imposta municipale propria (IMU) - conferma delle aliquote in vigore nel 2014 e 2015**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, quanto approvato con Deliberazione C.C. n° 7 del 22/04/2014 e con deliberazione C.C. n° 27 del 01/05/2015 ed in particolare:
- la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- i valori delle aree fabbricabili applicati nel 2013 per la determinazione dell'IMU dovuta dai relativi soggetti passivi come da Deliberazione C.C. n° 7 del 22/04/2014 e come da deliberazione C.C. n° 27 del 01/05/2015.

#### **Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - conferma delle aliquote in vigore nel 2014 e nel 2015**

- ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, di confermare per il 2016 le seguenti aliquote della TASI per tutti gli immobili già in vigore nel 2014 e nel 2015:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille
Aliquota per fabbricati rurali e per fabbricati strumentali all'attività agricola	1 per mille

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI, con il gettito presunto TASI di €. 20.000 è pari al 8,41 per cento.

#### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

- di determinare per l'anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) secondo il seguente schema:

#### **Utenze domestiche**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	0,31482	117,11
2 componenti	0,36939	273,27
3 componenti	0,41977	351,34
4 componenti	0,45335	429,42
5 componenti	0,46594	566,05
6 o più componenti	0,46174	663,64
Superfici domestiche accessorie	0,31482	=====

- L'importo dovuto per le **utenze domestiche** è dato da mq x quota fissa a cui sommare l'importo della quota variabile (calcolo in base ai componenti del nucleo familiare ed ai mq.):

Totale TARI da versare = (mq x quota fissa) + quota variabile.

Utenze non domestiche

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,44219	2,32772
2. Campeggi, distributori carburanti	0,62927	3,32532
3. Stabilimenti balneari	=====	=====
4. Esposizioni, autosaloni	=====	=====
5. Alberghi con ristorante	0,85887	6,97806
6. Alberghi senza ristorante	0,84187	4,45081
7. Case di cura e riposo	=====	=====
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,89289	4,73730
9. Banche ed istituti di credito	0,53573	2,81885
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,98643	5,22331
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,29256	6,82458
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,90139	4,77823
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,23304	6,52274
14. Attività industriali con capannoni di produzione	=====	=====
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,80785	4,26664
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	6,95603	36,82921
17. Bar, caffè, pasticceria	5,37434	28,44940
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38104	12,62599
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,56812	13,58266
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,25204	48,98453
21. Discoteche, night club	=====	=====

- L'importo dovuto per le **utenze non domestiche** è dato da mq x quota fissa a cui sommare mq x quota variabile (calcolo per categoria di attività in base ai mq):  
Totale TARI da versare = (mq x quota fissa) + (mq x quota variabile).

- **Utenze soggette a tariffa giornaliera (mercati, camper e campeggiatori se tassati in base a tariffa per utente)**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo (quota fissa più quota variabile), rapportata a giorno (divisione per 365 gg) e maggiorata del 100% sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti

**(calcolo quali utenze non domestiche in base ai mq per i mercati):**

Totale TARI giornaliera da versare = [(mq x quota fissa) + (mq x quota variabile)] / 365gg x 2.

**(calcolo quali utenze domestiche in base ai mq per camper e campeggiatori):**

Totale TARI giornaliera da versare = [(mq x quota fissa) + (quota variabile)] / 365gg x 2.

- di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale (IMU-TASI-TARI) dovrà essere effettuata in autoliquidazione nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI potrà essere pagata in n. 4 rate mensili/bimestrali:

<b>IMU</b>	Acconto/Soluzione unica	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Saldo	16 dicembre
<b>TARI</b>	In base all'art. 28 del regolamento TARI.	

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006 con l'onere che le tariffe TARI devono comunque coprire integralmente il costo del servizio come previsto dall'art. 12 del regolamento TARI;
- di dare atto che le differenze di gettito rispetto al costo del servizio verranno imputate al piano finanziario dell'esercizio successivo;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione anche mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Il Consiglio comunale

con n. 5 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Murru, Satta, Stochino Flavio, Noto e Lai Carla), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**

**Andrea Piroddi**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Natalina Balloi**

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267**

SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Andrea Piroddi

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Priva di rilevanza contabile

Il Sottoscritto Segretario Comunale in applicazione del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267 e della L.R.13.12.94 n. 38 e successive modificazioni;

**ATTESTA**

**CHE** copia della presente deliberazione:

- E' stata affissa in data 03/05/2016 all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi (Registro delle Pubblicazioni N. 181 del 03/05/2016).**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Natalina Balloi

=====

**Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio**

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/05/2016
- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi i termini di pubblicazione, non essendo pervenuti reclami e/o osservazioni;

Ilbono, li 13/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Natalina Balloi